



COMUNE DI PIACENZA

Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione

Sommario

<u>Articolo 1 – Ambito di applicazione.....</u>	<u>2</u>
<u>Articolo 2 – Avvio del procedimento.....</u>	<u>2</u>
<u>Articolo 3 – Esame dell'istanza e invito a comparire per definire l'accertamento con adesione.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 4 – Atto di accertamento con adesione.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 5 – Effetti della definizione.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 6 – Riduzione delle sanzioni.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 7 – Entrata in vigore e disposizioni finali.....</u>	<u>5</u>

Approvato con delibera consiliare n. 17 del 16/06/2025, in vigore dal 19 luglio 2025

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 50, della legge n. 449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (modificato dal D. Lgs. 13/2024), come declinati nel presente regolamento.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
3. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) su istanza del contribuente, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis L. 212/2000, dopo la notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, nei casi in cui si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis L. 212/2000, a seguito della notifica dello schema di atto;
 - c) su istanza del contribuente, nei casi in cui si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis L. 212/2000, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento ed in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lett. b);
 - d) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis L. 212/2000, laddove emergano i presupposti per la definizione mediante accertamento con adesione;
 - e) su istanza del contribuente, a seguito dell'avvio di procedure ed operazioni di controllo, quali accessi, ispezioni o verifiche.

Articolo 2 – Avvio del procedimento

1. Nello schema dell'atto notificato al contribuente di cui all'art. 6 bis comma 3 L. 212/2000, deve essere indicata, oltre all'invito alla presentazione delle osservazioni, anche la possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione in luogo delle osservazioni stesse.
2. Nei casi di cui al comma 1, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando i propri recapiti (indirizzo email o di posta elettronica certificata, e numero di telefono), entro trenta giorni dalla notifica dello schema di atto.
3. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia tributaria e di versamento del tributo è sospeso per un periodo di soli trenta giorni.

4. Le opzioni di cui ai commi 1 e 3 sono alternative: una volta presentata istanza di accertamento con adesione dopo la ricezione dello schema di atto, non è possibile ripresentarla dopo la notifica dell'atto impositivo.
5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento preceduto dal contraddittorio preventivo, l'ufficio ai fini dell'accertamento con adesione non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso.
6. E' fatta sempre salva la possibilità per le parti, laddove all'esito delle osservazioni di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della citata legge 27 luglio 2000, n. 212, emergano i presupposti per un accertamento con adesione, di dare corso, di comune accordo, al relativo procedimento.
7. Nel caso di notifica di avvisi di accertamento per i quali è esclusa l'applicazione del contraddittorio preventivo, il contribuente, entro il termine di presentazione del ricorso avanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, può presentare istanza di accertamento con adesione, indicando i propri recapiti (indirizzo email o di posta elettronica certificata, e numero di telefono). In tale ipotesi il termine per l'impugnazione e quello per il pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente.
8. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta rinuncia all'istanza.
9. Entro quindici giorni dalla ricezione di tale istanza, l'ufficio formula l'invito a comparire, anche telematicamente o telefonicamente, con l'indicazione di luogo, giorno ed orario per la comparizione e degli eventuali documenti che si ritengono utili alla definizione.

Articolo 3 – Esame dell'istanza e invito a comparire per definire l'accertamento con adesione

1. L'ammissibilità dell'istanza di cui al presente regolamento viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 2.
2. In caso di ammissibilità dell'istanza si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno e dell'orario ai sensi del comma 9 dell'art. 2; in caso di insussistenza dei presupposti di procedibilità dell'istanza, in quanto non rientrante nelle ipotesi disciplinate dall'art. 1, comma 2 del presente regolamento, viene notificato motivato provvedimento di inammissibilità. Nessun effetto sospensivo sarà riconosciuto alle istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione (art. 1 comma 2 di questo Regolamento) o comunque non adeguatamente motivate dal contribuente relativamente all'esistenza nel caso specifico del necessario requisito della materia concordabile.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

4. Eventuali e motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro la data di convocazione.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario responsabile del tributo.

Articolo 4 – Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal Funzionario responsabile del tributo, qualora le parti giungano ad un accordo.
2. Dell'accordo di cui al punto precedente viene redatto verbale, in duplice copia, in cui vengono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
 - a) gli elementi di valutazione addotti dal contribuente;
 - b) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
 - c) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
 - d) la liquidazione del tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.
3. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale nel rispetto dei tempi e della procedura delineati nel regolamento comunale in materia di rateazione per tempo vigente.
4. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con il pagamento, entro 20 giorni, della prima rata accordata. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza dell'avvenuto pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata. Il Comune, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione.
5. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi indicati, l'accertamento con adesione non si perfeziona e l'ufficio provvede a notificare l'avviso di accertamento successivo all'invito al contraddittorio o ad avviare le procedure per la riscossione coattiva.

Articolo 5 – Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione, perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, salvo l'emergere di ulteriori atti o fatti non conosciuti in occasione del perfezionamento dell'accertamento con adesione.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per il Comune di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente

accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Articolo 6 – Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

Articolo 7 – Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento sull'accertamento con adesione approvato con D.C. n. 88/1998.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.